

COMUNE di MONTALBANO ELICONA
(Provincia di Messina)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO

E PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

ART. 18, L. 109/94 COME RECEPITO DALLA L.R. n. 7 del 2/8/2002

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO
E PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI
ART. 18, L. 109/94 COME RECEPITO DALLA L.R. 7/02**

**CAPO I
Disposizioni Generali**

Art.1 - Oggetto del Regolamento

Al fine di incentivare l'attività di progettazione interna, anche riferita a strumenti urbanistici, nonché la connessa attività tecnico/amministrativa, è costituito un apposito fondo interno da ripartire tra il personale dell' ufficio tecnico del Comune che prende parte materialmente alle attività necessarie.

I criteri della costituzione di tale fondo nonché delle modalità per la ripartizione del medesimo sono oggetto di contrattazione decentrata, la disciplina di dettaglio fa parte delle norme di organizzazione ed è oggetto del presente regolamento nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Il presente regolamento disciplina la costituzione del fondo incentivante, la ripartizione delle somme previste all'art.18 della L.109/94, come recepito dalla L.R. 2 agosto 2002, n.7, per la progettazione e la gestione delle Opere Pubbliche (OO.PP.) o dei Lavori Pubblici (LL.PP.) e gli atti di Pianificazione e Progettazione Urbanistica (P.P.U.), da parte del personale dell'ufficio tecnico.

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- Opere Pubbliche (OO.PP.), le opere pubbliche inserite nel programma triennale;
- Lavori pubblici (LL.PP.), gli interventi di manutenzione straordinaria o di manutenzione ordinaria;
- Pianificazione e Progettazione Urbanistica (P.P.U.) gli atti di pianificazione urbanistica che comportano attività di progettazione;
- "Uffici Tecnici", le unità organizzative dei settori che si occupano di OO.PP., LL.PP., di P.P.U, nonché le eventuali unità organizzative che possono specificatamente essere costituite per l'approntamento dei servizi di P.P.U. o dei servizi di ingegneria occorrenti per la realizzazione di OO.PP. e di LL.PP..

Art.2 – Ambito oggettivo di applicazione

La presente disciplina si applica alla costituzione del fondo incentivante e alla relativa ripartizione delle somme previste dall'art.18 della L.109/94, come recepito dalla L.R. 2 agosto 2002, n.7, relativamente ai servizi della categoria 12 dell'allegato 1 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, nel campo delle Opere Pubbliche, dei Lavori Pubblici, della Pianificazione Progettazione Urbanistica , e alle attività del responsabile unico del procedimento.

Comportano la costituzione del fondo di cui al comma 1 del citato articolo 18, e la sua ripartizione le OO.PP. e i LL.PP. che necessitano della predisposizione di elaborati progettuali previsti dalla normativa vigente per i diversi livelli.

Le manutenzioni ordinarie sono oggetto di incentivo solo se di particolare rilevanza e per le quali è necessario provvedere alla progettazione, all'affidamento e alla gestione dell'appalto.

L'ordine di priorità per la progettazione delle OO.PP. e delle manutenzioni straordinarie e per la nomina del R.U.P. è dato dal Programma triennale; quello delle manutenzioni ordinarie dalla programmazione annuale. Gli incarichi per l'attività della gestione (direzione lavori e collaudo) delle OO.PP. o di LL.PP. è dato dall'ordine dei relativi affidamenti.

Comporta la costituzione del fondo e la sua ripartizione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 18, ogni singolo atto di pianificazione redatto dai dipendenti dell'Ente.

La Pianificazione e Progettazione Urbanistica (P.P.U.). comprende i seguenti atti:

- Piano Regolatore generale;
- Piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
- Piani per l'Edilizia Economica e popolare;
- Piani delle aree P.I.P.;
- Piani di recupero di iniziativa pubblica;
- Programma pluriennale di attuazione e relative varianti;
- Varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti;
- Varianti "particolari", queste ultime in presenza di almeno una delle seguenti condizioni individuate al momento del conferimento dell'incarico:
 - a) elevata complessità progettuale;
 - b) ambiti territoriali vasti;
 - c) prevalente interesse pubblico.

Qualora per una qualsiasi causa non imputabile ai progettisti interni, il progetto non sia portato a termine, approvato, finanziato o appaltato, l'incentivo sarà calcolato per le fasi già completate positivamente con riferimento alle prestazioni effettivamente rese.

Art. 3 – Ambito soggettivo di applicazione

I soggetti beneficiari del fondo, nel caso di attività svolta all'interno del Comune, sono individuati nei dipendenti dell'Ente, che partecipano o collaborano alla redazione, all'esecuzione e verifica del progetto, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- a. nel responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 7 della legge 109/ 1994 ;*
- b. nel personale che abbia redatto direttamente il progetto, nei vari livelli preliminare, definitivo e esecutivo;*
- c. nel personale che svolge compiti di Direzione Lavori e collaudo;*
- d. nei collaboratori, tecnici o amministrativi, che svolgano compiti di supporto alle attività di cui alle precedenti lettere;*

Nel caso di pianificazione urbanistica redatta all'interno del Comune, i soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'Ente, che partecipano o collaborano alla redazione degli atti e alle procedure amministrative per ogni singolo atto di pianificazione , tra:

- a. i progettisti;*
- b. i Collaboratori Tecnici e Amministrativi;*
- c. il Responsabile unico del procedimento.*

Art.4 – Responsabile del procedimento

Nel campo dei Lavori Pubblici, il Responsabile Unico del Procedimento è individuato, nell'ambito del personale tecnico dell'Ente in possesso dei requisiti professionali richiesti, al momento della elaborazione dell'elenco annuale del programma triennale o comunque all'atto dell'inclusione dei lavori nel programma dell'Amministrazione. Esercita, per ogni singolo progetto o intervento, le funzioni previste dalla legge 109/94 e dal regolamento di attuazione, nel rispetto delle limitazioni di cui al comma 2.1 dell'articolo 18 della legge 109/94, come introdotto dalla L.R. 7/02.

L'affidamento dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, in quanto scelta fiduciaria, segue la disciplina della legge 109/94 come recepita dalla L.R. 7/02 e relative circolari assessoriali.

Nel campo della Pianificazione urbanistica, il Responsabile del procedimento assolve i compiti della legge 241/90 e della L.R. 10/91 successive modifiche e integrazioni, oltre quelli attribuiti con il provvedimento di incarico.

Il Responsabile del procedimento è scelto rispettando i seguenti criteri:

- a) professionalità e specifica competenza richieste in relazione all'attività da svolgere;
- b) rotazione, per assicurare una distribuzione equilibrata ed equa degli incarichi.

Art. 5 – Conferimento degli incarichi

Il conferimento degli incarichi al personale interno deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.

L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto. Inoltre, anche ai fini della liquidazione degli incentivi, non deve influire negativamente sulla normale attività d'ufficio.

Possono essere costituiti gruppi di progettazione con figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto.

Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di progettazione anche dipendenti di settori diversi.

Il conferimento dell'incarico e/o la composizione del gruppo sono definiti con l'atto formale di conferimento dell'incarico, da parte dell'organo esecutivo del comune, come previsto dal comma 2 dell'articolo 18 della legge 109/94 come recepito dalla L.R. 7/02.

Art. 6 – Contenuto del provvedimento di incarico

Con il provvedimento che conferisce l'incarico viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo incentivante o per gli atti di pianificazione sugli appositi fondi, come meglio appresso specificato.

Con l'atto di conferimento dell'incarico, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli incaricati, devono essere:

- a. individuato il lavoro o l'opera o l'intervento di pianificazione da progettare;
- b. determinato il costo presuntivo del lavoro o dell'opera;
- c. fissato il termine per la consegna di tutti gli elaborati progettuali;
- d. individuato ogni singolo dipendente, con relativa categoria e profilo professionale, ed i compiti assegnati;

e. definiti gli eventuali servizi o attività, indispensabili per la progettazione, da acquisire all'esterno dell'Ente;

f. definiti, l'importo dell'incentivo, la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze.

I termini per gli adempimenti decorrono dalla data di conferimento dell'incarico. Essi possono essere prorogati con determinazione da parte dell'organo esecutivo previo parere del responsabile del procedimento.

CAPO II

Costituzione del fondo

Art. 7 - Modalità di costituzione del fondo per LL.PP.

Il Fondo di cui al comma primo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepito dalla L.R. 7.02, è costituito da una somma non superiore all'1,50% :

• dell'importo a base d'asta di tutte le opere pubbliche o dei lavori, per i quali è prescritta la predisposizione di un progetto o perizia, progettate dal personale dipendente dell'amministrazione;

• dell'importo a base d'asta delle OO.PP. o dei LL.PP. diretti e collaudati dal personale interno;

• dell'importo a base d'asta degli interventi in cui è necessaria la presenza del responsabile unico del procedimento, anche se i relativi lavori non siano progettati da personale interno

purché opere o lavori, comprendano tutti gli elaborati prescritti dalle norme e possiedano tutti i requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'appalto.

Le somme per la costituzione del fondo incentivante vengono così calcolate:

• importo posto a base di gara, di ogni singola opera o lavoro, fino alla soglia comunitaria: 1,5%;

• importo posto a base di gara, di ogni singola opera o lavoro, superiore alla soglia comunitaria: 1,0%;

• lavori di manutenzione ordinaria affidati in appalto l'1% dell'importo posto a base di gara di ogni singolo lavoro.

Nell'importo a base del calcolo non vanno comprese le somme:

a) dell'IVA;

b) destinate agli espropri od all'acquisto delle aree;

c) destinate ad imprevisti;

d) per spese tecniche;

e) per eventuali perizie di varianti.

Nell'importo a base del calcolo vanno comprese le somme:

1) per lavori di completamento o in economia;

2) destinate all'acquisto di arredi e accessori funzionali all'opera, però fino al 50% delle somme a base d'asta.

Art. 8 - Allocazione del Fondo per LL.PP.

Gli oneri inerenti le prestazioni oggetto dell'incentivo di cui all'articolo precedente verranno previsti nel quadro economico di ogni singola opera o lavoro.

L'importo per la progettazione esecutiva, per la direzione lavori e collaudo e quello per l'incentivo del R.U.P. per le fasi di affidamento ed esecuzione, saranno imputati alle apposite somme da prevedere in progetto.

Per i progetti redatti prima dell'entrata in vigore della L.R. n.7/02 i cui lavori vengono eseguiti successivamente le somme necessarie verranno inserite in apposite varianti al quadro economico da redigere durante la fase esecutiva e comunque prima della ultimazione degli stessi.

Nel caso di progettazioni eseguite da professionisti esterni, all'Ente, e/o affidamenti prima dell'entrata in vigore della L.R. n.7/02 l'aliquota spettante al R.U.P. è quello corrispondente alla fase esecutiva.

Ove successivamente vengano redatte varianti necessarie alla regolare esecuzione dell'opera spetterà al R.U.P. l'aliquota corrispondente alla progettazione delle opere in variante.

Art. 9 – Modalità di costituzione del Fondo per P.P.U.

Il Fondo di cui al comma secondo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita dalla L.R. 7/02, è costituito dal 30% della tariffa professionale relativa a strumenti di pianificazione generale, particolareggiata od esecutiva elaborati da personale interno all'amministrazione e sviluppati in modo tale da consentire il regolare svolgimento del relativo iter di approvazione.

Nel caso in cui una parte degli elaborati o consulenza e collaborazioni siano affidate a professionisti esterni dall'importo del 30% vengono detratte le relative quote, che costituiscono economie.

Spetta al Sindaco il compito di determinare, sulla base degli elementi forniti dal Dirigente del relativo settore e previo parere del responsabile del procedimento, l'importo delle tariffe professionali relativo agli strumenti di pianificazione sopraindicati.

Qualora siano previsti importi minimi e massimi, salvo casi particolari debitamente motivati, si dovrà fare riferimento agli importi medi.

Nel bilancio annuale è istituito un apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritte le quote corrispondenti al 30 per cento della tariffa professionale relativa a ciascun atto di pianificazione urbanistica comunale, sia essa generale, particolareggiata od esecutiva, inclusa nella programmazione comunale dell'anno di riferimento e per il quale è prevista la redazione da parte del personale interno degli uffici tecnici comunali.

La gestione di tale capitolo è assegnata al dirigente del Servizio competente, che vi provvede secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art 10- Oneri riflessi e spese vive

Gli incentivi di cui all'art. 18 commi 1 e 2 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni si intendono al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

Invece non comprendono le spese vive per studio, redazione, progettazione e direzione lavori, che restano a carico del Comune.

Art. 11 – Servizi esclusi

Sono escluse dalle somme dell'incentivo tutte le indagini di tipo geognostiche e geotecniche ovvero tutte le prestazioni di servizio di ordine specialistico e le valutazioni di impatto ambientale per le quali è necessario l'apporto di strutture, di services o di professionalità peculiari. Queste spese sono a carico dell'ente che le potrà recuperare dal finanziamento del progetto.

Per far fronte a tali necessità il Dirigente del Settore si attiva, utilizzando i finanziamenti sugli appositi capitoli di bilancio, su specifica richiesta del responsabile del procedimento, per l'acquisizione dei servizi, dei services, delle necessarie indagini nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 12 – Verifica delle attività

Trimestralmente il Responsabile del Procedimento dovrà predisporre un report, da sottoporre all'attenzione del Sindaco, che attesti l'andamento dell'attività progettuale.

I criteri informativi delle operazioni di verifica degli elaborati progettuali, da effettuare in corrispondenza dei livelli di progettazione, con le opportune differenziazioni legate all'entità ed all'importanza dell'intervento consistono nell'esame:

- a) della rispondenza degli elaborati progettuali alle finalità dell'intervento;
- b) del rispetto della normativa di ordine generale e di quella riguardante la natura specifica dell'intervento;
- c) della conformità alle specifiche disposizioni impartite dall'amministrazione in ordine al soddisfacimento delle esigenze individuate in sede di programma.

Per ogni fase della attività affidata il responsabile del procedimento verificherà e validerà l'attività svolta. Anche questi report costituiscono presupposto per la liquidazione dell'incentivo.

Art. 13 - Penali

Nel caso di ritardata elaborazione o consegna dei progetti o di alcuni elaborati o degli atti di pianificazione rispetto ai termini previsti nel provvedimento di incarico, il sindaco, potrà applicare una penale al soggetto responsabile riducendo le percentuali come di seguito:

- Ritardi fino a 10 gg.: penalità pari all'1% della quota relativa alla singola prestazione;
- Ritardi da 10 fino a 30 gg.: penalità pari all'3% della quota relativa alla singola prestazione;
- Ritardi superiori a 30 giorni: nessun incentivo.

Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in relazione all'urgenza, fissate a discrezione del Sindaco in misura maggiore a quelle determinate del comma 1.

Le penalità di cui al presente articolo possono essere disapplicate a discrezione del Sindaco, previo parere del responsabile del procedimento, in caso sia accertato che il ritardo non sia derivato da cause non dipendenti dalla volontà dell'incaricato.

In ogni caso l'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da contestazione e avvio del procedimento all'opera del responsabile del procedimento.

Le stesse percentuali di penale vengono applicate in caso di ritardi relativi all'attività del responsabile del procedimento in relazione alle diverse fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione. In questo caso la contestazione e l'avvio del procedimento competono al dirigente del settore interessato o, in caso di incompatibilità, da parte del segretario comunale.

Art. 14 – Esclusione dal compenso

Oltre ai casi previsti dal precedente articolo, non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:

- a) Il responsabile del procedimento nei casi di cui all'articolo 8, ultimo comma del regolamento approvato con DPR 554/99 e nei casi in cui è imputabile allo stesso la non approvazione dell'atto di pianificazione e comunque relativamente alla specifica opera.

b) I dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 25, comma 1, lett. D) della legge 109/94, come recepita dalla L.R. 7/02;

c) I dipendenti incaricati della direzione o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalle vigenti disposizioni;

d) I dipendenti incaricati della progettazione nei casi in cui la non approvazione dell'atto di pianificazione è imputabile a loro errori od omissioni.

Per l'accertamento, la contestazione ed il procedimento, si applicano le norme del precedente articolo.

Art 15- Limiti economici

L'importo massimo dell'incentivo erogato annualmente per le attività di cui al presente regolamento, al netto degli oneri riflessi, non potrà superare il limite del 60% dell'importo tabellare della categoria di appartenenza relativo all'anno in cui viene liquidato l'incentivo più la tredicesima mensilità.

CAPO III

Ripartizione per i Lavori Pubblici

Art. 16 – Compenso per Opere o Lavori Pubblici

Il fondo di cui al comma 1, dell'art. 18 della legge 109/94, come recepito dalla L.R. 7/02, è riferito alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione ed è ripartito in rapporto alle responsabilità professionali e alla attività svolta.

Nella fase della progettazione l'incentivo spetta ai soggetti che partecipano all'attività di progettazione. Questa fase, anche per l'incentivo, si distingue in relazione ai vari livelli progettuali in: preliminare, definitiva, esecutiva.

Nella fase dell'affidamento l'incentivo spetta per l'attività del responsabile unico del procedimento.

Nella fase dell'esecuzione l'incentivo spetta ai soggetti che svolgono attività di direzione lavori e di collaudo.

Sono incluse nell'incentivo eventuali perizie di variante e suppletive, ex art. 25 comma 1, della legge quadro solo qualora la riprogettazione delle opere sia dipesa dalla volontà dell'Amministrazione.

Qualora per una qualsiasi causa non imputabile ai progettisti interni, il progetto non sia portato a termine, approvato, finanziato o appaltato, l'incentivo sarà calcolato per le fasi già completate positivamente con riferimento alle prestazioni effettivamente rese.

I lavori di manutenzione ordinaria che comportino la predisposizione contemporanea di relazione tecnica, computo metrico, disciplinare, capitolato, bando di gara ufficiosa o ufficiale sono soggetti all'incentivo.

Art. 17 – Personale partecipante alla ripartizione del fondo

Il fondo di cui al comma 1, dell'art. 18 della legge 109/94, come recepito dalla L.R. 7/02, è ripartito, in rapporto alle responsabilità professionali e alla attività svolta, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori.

Può essere costituito, per ogni opera o lavoro, con risorse interne, un gruppo di lavoro con la presenza delle varie figure professionali.

Le attività del gruppo di lavoro, possono essere distinte fra quelle della progettazione e quelle della direzione dei lavori e dell'eventuale collaudo.

Si prescinde dalla costituzione del gruppo qualora non siano necessarie diverse figure professionali oppure tutte le stesse non siano presenti nell'Ente.

Quando è necessario procedere al collaudo, la nomina dell'Organo di collaudo avviene fra i Tecnici delle strutture organizzative di riferimento, in possesso dei relativi titoli ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art 18 - Ripartizione del fondo per LL.PP.

Le somme del fondo, costituito come previsto dal precedente articolo 7, vengono suddivise:

- 1) al responsabile unico del procedimento (L.R. n.7/029) il 25%
- 2) per l'attività di progettazione, direzione e collaudo dei lavori il 75%

La ripartizione fra i partecipanti alle attività di cui al precedente n. 2 tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Le quote parti della predetta suddivisione, corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie.

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO

E PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

ART. 18, L. 109/94 COME RECEPITO DALLA L.R. n. 7 del 2/8/2002 e ss.mm.ii.
(Modifica ed integrazione)

Art.19 – Ripartizione degli incentivi per il RUP

L'importo pari al 25 % del fondo è distribuito all'Ufficio del responsabile unico del procedimento in relazione alle differenti fasi del procedimento e tenendo conto delle relative attività e responsabilità fra:

| | |
|------------------------|------|
| il responsabile | 13% |
| e i suoi collaboratori | 12%. |

L'importo risultante dall'applicazione delle superiori percentuali è distribuito ai componenti dell'ufficio del responsabile unico del procedimento in relazione alle differenti fasi del procedimento nel seguente modo:

| | |
|-------------------------|-----|
| 1 progettazione | 40% |
| 2 affidamento | 10% |
| 3 esecuzione dei lavori | 50% |

Anche per l'ufficio del R.U.P., il 40% l'importo dell'incentivo per la fase della progettazione viene distribuito, in relazione all'impegno e alle difficoltà dei diversi livelli fasi nelle misure di seguito indicate:

| | |
|----------------|-------|
| a) preliminare | 2/10; |
| b) definitivo | 4/10; |
| c) esecutivo | 3/10. |

Art. 20 – Ripartizione degli incentivi per la progettazione e D.L.

L'importo pari al 75 % del fondo di cui all'articolo 7 è distribuito fra i soggetti coinvolti nell'attività di progettazione, direzione lavori e collaudo in relazione all'attività svolta nel seguente modo:

| | |
|--|--------|
| - Redazione del progetto | il 30% |
| - Collaborazione per la redazione del progetto | il 15% |
| - Redazione del piano di sicurezza | il 5% |
| - Collaborazione e consulenza amministrativa | il 5% |
| - Direzione dei lavori e collaudo | il 20% |
| - Compilazione dati Osservatorio LL.PP. | il 10% |
| - Collaborazione alla direzione dei lavori | il 5% |
| - Collaborazione attività espropriative x p.u. | il 10% |

Le superiori somme vengono assegnate al personale che ha partecipato direttamente al singolo intervento, sulla base dell'apporto individuale e delle responsabilità assunte.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Alfonso A. Schepisi)



ART. 21 - RIPIANAZIONE DEGLI INCENTIVI

Gli incentivi sono liquidati dal Dirigente interessato, sentito il R.U.P e previa informativa al Sindaco, in base ad apposita relazione che attesti i risultati conseguiti.

Con la relazione sopra citata il Dirigente del settore conferma anche il regolare svolgimento dei compiti attribuiti al settore e non oggetto di incentivazione.

I dipendenti che partecipano alle attività di progettazione e pianificazione non possono usufruire del lavoro straordinario per attività connesse con l'incarico.

Gli incentivi relativi alla fase di progettazione sono liquidati al termine del relativo livello di progettazione, quelle per la fase dell'esecuzione con scadenza trimestrale tenendo conto dei lavori eseguiti e dell'emissione dei relativi mandati di pagamento e della conclusione dell'opera (collaudo o certificato di regolare esecuzione).

Gli incentivi relativi alla fase di collaudo sono liquidati ad approvazione dello stesso.

CAP. IV

Ripartizione per gli atti di pianificazione

Art. 22 – Atti di Pianificazione

Gli atti di pianificazione dovranno avere i caratteri e i requisiti prescritti dalle vigenti leggi in materia di urbanistica, dal regolamento edilizio e da tutte le norme cui essi fanno riferimento.

Gli incentivi, calcolati come previsto dal precedente articolo 9, sono ripartiti, per ogni singolo atto di pianificazione tra i partecipanti alla attività tecnica e amministrativa e il Responsabile unico del procedimento e i suoi eventuali collaboratori, sulla base dei criteri del presente regolamento.

Può essere costituito un gruppo di pianificazione sotto la responsabilità del progettista formalmente individuato con il provvedimento di incarico da parte dell'organo esecutivo.

Il progettista deve essere un dipendente abilitato per tale attività, in grado di firmare il progetto ai sensi delle vigenti disposizioni in relazione alle competenze professionali specifiche previste dalle disposizioni di legge. Il predetto sottoscrive il progetto assumendo la responsabilità di quanto prodotto.

I Collaboratori Tecnici/Amministrativi sono individuati, di norma, nei tecnici o altre figure professionali nelle strutture organizzative dell'Ente, in possesso della competenza necessaria e hanno funzione di sostegno alla progettazione.

Il Responsabile del procedimento assolve, oltre quelli attribuiti con il provvedimento di incarico, i compiti della legge 241/90 e della L.R. 10/91 e successive modifiche e integrazioni, cura il rispetto dei tempi e l'organizzazione del lavoro dei progettisti e degli operatori amministrativi.

Art.23– Ripartizione dell'incentivo per la pianificazione

Per gli atti di pianificazione la quota corrispondente al 30% della tariffa professionale, come sopra determinata, viene ripartita nel modo seguente:

- | | |
|---------------------------------|-----|
| - responsabile del procedimento | 25% |
| - progettisti responsabili | 50% |
| - altri collaboratori tecnici | 25% |

All'interno delle predette categorie le somme spettanti ai diversi professionisti saranno predeterminate, in base alle attività affidate, con il provvedimento di incarico. Al momento della

liquidazione, anche in caso di mancata predeterminazione, il dirigente responsabile, sentito il sindaco, procederà alla liquidazione in relazione alle effettive attività prestate.

In ragione della minore o maggiore complessità del progetto, ovvero della tipologia dell'intervento, è facoltà del Dirigente variare in aumento o in diminuzione le percentuali sopra definite nella misura massima del 50% ridistribuendole in maniera parametrica sulle altre figure professionali.

Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli 10 e 11, nel caso in cui per la redazione degli atti di pianificazione si sia ricorso a prestazioni professionali e/o a consulenze esterne, la tariffa professionale della quale dovrà essere determinata la percentuale del 30% di cui sopra dovrà essere calcolata al netto dei compensi dovuti per le prestazioni fornite da professionisti esterni.

Art.24- Liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione

La distribuzione delle somme tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa individuati dall'articolo precedente è proposta dal Dirigente dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, sentito il Responsabile del procedimento.

L'importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, sarà erogato, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 23, con le modalità temporali sotto riportate:

| | |
|-----------------------------------|------------|
| all'adozione del piano | 60% |
| all'approvazione del piano | 40% |

. CAPO V

Disposizioni finali

Art. 25 - Partecipazione del dirigente o di altri soggetti

Nel caso in cui il dirigente, a cui dal presente regolamento è attribuita la competenza all'adozione di atti, sia direttamente interessato alla ripartizione dell'incentivo gli atti relativi saranno assunti dal sostituto individuato dal Sindaco o in mancanza dal direttore generale o in mancanza dal segretario generale.

Nel caso in cui, durante l'espletamento dell'incarico, vengano inseriti nell'attività altri soggetti interni con il nuovo provvedimento di incarico saranno determinate le modalità di ripartizione dell'incentivo, tenendo presente le attività già svolte e quelle ancora da svolgere.

Quando diverse attività sono affidate allo stesso soggetto le singole quote di competenza si cumulano.

Art. 26 - Utilizzazione degli elaborati

Il progetto redatto in tutto o in parte dal personale interno resterà sempre di proprietà e nella piena disponibilità dell'amministrazione, la quale può usarlo a propria discrezione.

L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendo i presupposti di legge, di affidare ad altri professionisti, interni o esterni, i livelli progettuali successivi, oppure la direzione lavori o il collaudo di lavori affidati all'interno. Come pure ha la facoltà, ricorrendo i presupposti di legge, di

Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.

IL RESPONSABILE, AMM. TO
Pellegrini

IL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO
[Signature]

I N D I C E

CAPO I Disposizioni Generali

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione
- Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione
- Art. 4 - Responsabile del procedimento
- Art. 5 - Conferimento degli incarichi
- Art. 6 - Contenuto del provvedimento di incarico

CAPO II Costituzione del fondo

- Art. 7 - Modalità di costituzione del fondo per LL.PP.
- Art. 8 - Previsione ed impegni per LL.PP.
- Art. 9 - Modalità di costituzione del Fondo per P.P.U.
- Art. 10 - Oneri riflessi e spese vive
- Art. 11 - Servizi esclusi
- Art. 12 - Verifica delle attività
- Art. 13 - Penali
- Art. 14 - Esclusione dal compenso
- Art. 15 - Limiti economici

CAPO III Ripartizione per i Lavori Pubblici

- Art. 16 - Compenso per Opere o Lavori Pubblici
- Art. 17 - Personale partecipante alla ripartizione del fondo
- Art. 18 - Ripartizione del fondo per LL.PP.
- Art. 19 - Ripartizione degli incentivi per il RUP
- Art. 20 - Ripartizione degli incentivi per progettazione e D.L.
- Art. 21 - Liquidazione degli incentivi

CAP. IV Ripartizione per gli atti di pianificazione

- Art. 22 - Atti di Pianificazione
- Art. 23 - Ripartizione dell'incentivo per la pianificazione
- Art. 24 - Liquidazione per gli atti di pianificazione

CAPO V Disposizioni finali

- Art. 25 - Partecipazione del dirigente o di altri soggetti
- Art. 26 - Utilizzazione degli elaborati
- Art. 27 - Iscrizioni albi professionali
- Art. 28 - Assicurazione professionale
- Art. 29 - Informazione
- Art. 30 - Disposizioni transitorie.
- Art. 31 - Entrata in vigore